

**Articoli del “Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana” soggetti a revisione e approvati in nuova versione dalle sedute del Consiglio Centrale del 19/2, 2/7 e 19/7 del 2024.**

**Articolo 1(a)**

Versione corrente	Nuova versione
stimola, discute e documenta l'attività scientifica e didattica svolta da studiosi italiani e stranieri, curando l'edizione, direttamente o attraverso accordi con editori, di riviste, libri e manuali. "La Chimica e l'Industria" è l'organo ufficiale della Società Chimica Italiana; "La Chimica nella Scuola" è dedicata alla Didattica Chimica. La "Gazzetta Chimica Italiana", "Il Farmaco" ed "Annali di Chimica" sono entrate nel corpo delle nuove riviste europee, rispettivamente: "European Journal of Organic Chemistry" ed "European Journal of Inorganic Chemistry"; "ChemMedChem"; "ChemSusChem". Inoltre la Società Chimica Italiana partecipa in coproprietà con altre Società Chimiche Europee alla gestione di altre riviste.	stimola, discute e documenta l'attività scientifica e didattica svolta da studiosi italiani e stranieri, curando l'edizione, direttamente o attraverso accordi con editori, di riviste, libri e manuali. "La Chimica e l'Industria" è l'organo ufficiale della Società Chimica Italiana; "La Chimica nella Scuola" è dedicata alla Didattica Chimica. La Società Chimica Italiana partecipa, in coproprietà con società chimiche di altre nazioni, alla gestione di riviste scientifiche internazionali.

**Articolo 1(b)**

Versione corrente	Nuova versione
organizza periodicamente congressi e convegni nonché scuole e altre manifestazioni utili a diffondere la cultura chimica, e a qualificare la Società Chimica Italiana presso l'opinione pubblica. Organizza l'Assemblea Generale dei Soci. Nell'anno in cui si svolge il Congresso Nazionale della SCI le Divisioni e i Gruppi Interdivisionali non possono organizzare altri Convegni se non quelli derivanti da accordi internazionali.	organizza periodicamente congressi e convegni nonché scuole e altre manifestazioni utili a diffondere la cultura chimica, e a qualificare la Società Chimica Italiana presso l'opinione pubblica. Organizza l'Assemblea Generale dei Soci. Nell'anno in cui si svolge il Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, la pianificazione degli eventi va condotta nel rispetto delle seguenti condizioni: b1) non si possono organizzare congressi divisionali e interdivisionali durante l'intero anno solare; b2) Divisioni e Gruppi Interdivisionali non possono organizzare né congressi né scuole nei 60 giorni prima e nei 60 giorni dopo il Congresso Nazionale; b3) fanno eccezione al punto b2) i congressi in cui un organo periferico di Società Chimica Italiana, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio Centrale, figura

	come co-organizzatore insieme ad altre associazioni scientifiche straniere.
--	---

### Articolo 2.1

Versione corrente	Nuova versione
<p>La richiesta di ammissione alla Società Chimica Italiana, sottoscritta da due Soci presentatori deve essere inoltrata all'ufficio soci della Società Chimica Italiana o direttamente o tramite il Presidente della Sezione di appartenenza. La domanda viene quindi trasmessa dall'ufficio soci per l'accoglimento al Comitato Esecutivo e per conoscenza al Presidente di Sezione. Il Presidente della Sezione alla quale il nuovo socio chiede di aderire può inviare al Comitato Esecutivo eventuali eccezioni all'accoglimento della domanda entro 30 giorni.</p> <p>Il Socio, la cui domanda sia stata accolta dal Comitato Esecutivo a ciò delegato dal Consiglio Centrale e in regola con il pagamento della quota sociale, acquisisce il diritto di voto negli organi della Società, nonché quello di partecipare alle attività sociali e di ricevere il Bollettino della Società.</p>	<p>La persona interessata a diventare socio della Società Chimica Italiana deve presentare la domanda di iscrizione tramite la procedura telematica sul sito web della Società Chimica Italiana. La domanda verrà ricevuta e verificata dall'ufficio soci e, se completa di tutti gli elementi richiesti, verrà trasmessa per l'accoglimento al Comitato Esecutivo, a ciò delegato dal Consiglio Centrale. Il Socio, la cui domanda sia stata accolta dal Comitato Esecutivo e in regola con il pagamento della quota sociale, acquisisce il diritto di voto negli organi della Società, nonché quello di partecipare alle attività sociali.</p>

### Articolo 2.6

Versione corrente	Nuova versione
<p>L'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di Soci è stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Centrale, fatto salvo l'adeguamento automatico per l'inflazione che viene deliberato direttamente dal Consiglio Centrale.</p> <p>Non è dovuta alcuna quota per i Soci Onorari. La quota per i Soci Emeriti e Benemeriti è a carico della struttura operativa proponente o della Società Chimica Italiana qualora la proposta provenga dal Comitato Esecutivo.</p> <p>L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Centrale può stabilire quote ridotte per alcune categorie di Soci.</p> <p>L'Assemblea dei Soci delle strutture operative può deliberare un supplemento di quota che in ogni caso non potrà superare l'ammontare della quota di iscrizione alla Società Chimica Italiana.</p>	<p>L'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di Soci è stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Centrale, fatto salvo l'adeguamento automatico per l'inflazione che viene deliberato direttamente dal Consiglio Centrale.</p> <p>Non è dovuta alcuna quota per i Soci Onorari. La quota per i Soci Emeriti e Benemeriti è a carico della struttura operativa proponente o della Società Chimica Italiana qualora la proposta provenga dal Comitato Esecutivo.</p> <p>L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Centrale può stabilire quote ridotte per alcune categorie di Soci.</p>

### Articolo 7.12

Versione corrente	Nuova versione
-------------------	----------------

Per il loro funzionamento le Sezioni, in quanto non sono né persone giuridiche né "associazioni non riconosciute", dispongono di fondi amministrati dalla Società Chimica Italiana per questo scopo e costituiti da un contributo della Società Chimica Italiana, dai fondi messi a disposizione da privati o da Enti esterni per le attività culturali della specifica Sezione, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale, dagli introiti risultanti dalle loro attività e dagli eventuali supplementi di quota di cui all'art. 2.6.	Per il loro funzionamento le Sezioni, in quanto non sono né persone giuridiche né "associazioni non riconosciute", dispongono di fondi amministrati dalla Società Chimica Italiana per questo scopo e costituiti da un contributo della Società Chimica Italiana, dai fondi messi a disposizione da privati o da Enti esterni per le attività culturali della specifica Sezione, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle loro attività.
--	--

### Articolo 8.12

Versione corrente	Nuova versione
Per il loro funzionamento le Divisioni, in quanto non sono né persone giuridiche né "associazioni non riconosciute", dispongono di fondi amministrati dalla Società Chimica Italiana per questo scopo e costituiti da un contributo della Società Chimica Italiana, dai fondi messi a disposizione da privati o da Enti esterni per le attività culturali della specifica Divisione, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale, dagli introiti risultanti dalle loro attività e dagli eventuali supplementi di quota di cui all'art. 2.6.	Per il loro funzionamento le Divisioni, in quanto non sono né persone giuridiche né "associazioni non riconosciute", dispongono di fondi amministrati dalla Società Chimica Italiana per questo scopo e costituiti da un contributo della Società Chimica Italiana, dai fondi messi a disposizione da privati o da Enti esterni per le attività culturali della specifica Divisione, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle loro attività.

### Titolo dell'Articolo 3

Versione corrente	Nuova versione
3) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	3) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E ASSEMBLEE DELLE STRUTTURE OPERATIVE

### Aggiunta dell'articolo 3.5

Nuova introduzione
Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e di quelle per il rinnovo delle cariche sociali delle strutture operative della SCI (Sezioni, Divisioni, Gruppi Interdivisionali) devono essere comunicate ai Soci via posta elettronica con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea.

### Articolo 7.1

Versione corrente	Nuova versione
Le Sezioni sono strutture operative della Società Chimica Italiana composte da Soci che svolgono la loro attività prevalentemente nella regione o che vi risiedono.	Le Sezioni sono strutture operative della Società Chimica Italiana composte da Soci che svolgono la loro attività prevalentemente nella regione (o nelle regioni, nel caso la sezione ne includa più di una) o che vi risiedono.

<p>Nei rapporti interni e con terzi le Sezioni sono tenute ad indicare la loro appartenenza alla Società Chimica Italiana.</p>	<p>Nei rapporti interni e con terzi le Sezioni sono tenute ad indicare la loro appartenenza alla Società Chimica Italiana.</p> <p>I soci che non svolgono la propria attività in Italia o che non vi risiedono costituiscono la «Sezione estero», alla quale non si applicano gli art. 7.3-7.13 del presente Regolamento.</p>
--	---

### Articolo 7.3

Versione corrente	Nuova versione
<p>Le Sezioni regionali possono essere costituite con delibera del Consiglio Centrale su richiesta di almeno 50 Soci che si trovino nella condizione prevista dal comma 1 del presente articolo. All'atto della accettazione della proposta il Consiglio Centrale nomina, tra i Soci proponenti, il Consiglio Direttivo costituente composto da un Presidente e da 2 membri.</p>	<p>Le Sezioni regionali possono essere costituite con delibera del Consiglio Centrale su richiesta di almeno 25 Soci che si trovino nella condizione prevista dal comma 1 del presente articolo. All'atto della accettazione della proposta il Consiglio Centrale nomina, tra i Soci proponenti, il Consiglio Direttivo costituente composto da un Presidente e da 2 membri.</p>

### Articolo 7.7

Versione corrente	Nuova versione
<p>Il Consiglio Direttivo della Sezione è presieduto dal Presidente di Sezione e comprende il Presidente uscente e 3 consiglieri eletti dai Soci della Sezione. Il numero dei consiglieri eletti è pari a 5 se il numero dei Soci della Sezione è superiore a 100. Il Consiglio Direttivo può cooptare a pieno titolo Soci operanti in settori non rappresentati nel Direttivo eletto. Il numero dei membri cooptati non deve superare la metà di quelli eletti, arrotondando alla unità superiore. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo della Sezione è presieduto dal Presidente di Sezione e comprende il Presidente uscente e 3 consiglieri eletti dai Soci della Sezione. Il numero dei consiglieri eletti è pari a 5 se il numero dei Soci della Sezione è superiore a 100 al termine dell'anno solare che precede quello in cui si svolgono le elezioni.</p> <p>In occasione della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo eletto, il Presidente procede alla nomina di un Vice-Presidente, di un Tesoriere e di un Segretario (oppure di un Tesoriere-Segretario), individuati tra i consiglieri eletti ed il Presidente uscente (quest'ultimo idoneo solo per gli ultimi due ruoli).</p> <p>Il Consiglio Direttivo neoeletto può cooptare a pieno titolo Soci operanti in settori non rappresentati nel Direttivo eletto. Il numero dei membri cooptati non deve superare la metà di quelli eletti, arrotondando alla unità superiore. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.</p>

### Articolo 8.2

Versione corrente	Nuova versione
<p>Con il pagamento della quota associativa annuale i Soci della Società Chimica Italiana</p>	<p>Con il pagamento della quota associativa annuale i Soci della Società Chimica Italiana</p>

<p>hanno il diritto di afferire gratuitamente ad una sola Divisione come membri effettivi; possono afferire ad altre Divisioni come membri aderenti versando i prescritti contributi suppletivi.</p> <p>I membri effettivi partecipano alle attività della Divisione ed hanno diritto di voto per tutte le questioni riguardanti la Divisione di appartenenza, inclusa l'elezione delle cariche sociali. I membri aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta.</p> <p>Con l'approvazione del Consiglio Centrale le Divisioni possono estendere il diritto di voto e l'elettorato attivo, nonché quello passivo ai membri aderenti. Il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature per le cariche sociali.</p>	<p>hanno il diritto di afferire gratuitamente ad una sola Divisione come membri effettivi; possono afferire ad altre Divisioni come membri aderenti versando i prescritti contributi suppletivi.</p> <p>I membri effettivi partecipano alle attività della Divisione ed hanno diritto di voto per tutte le questioni riguardanti la Divisione di appartenenza, inclusa l'elezione delle cariche sociali. I membri aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta.</p> <p>Con l'approvazione del Consiglio Centrale le Divisioni possono estendere il diritto di voto e l'elettorato attivo, nonché quello passivo ai membri aderenti.</p>
---	--

#### Articolo 8.7

Versione corrente	Nuova versione
<p>Il Consiglio Direttivo della Divisione è presieduto dal Presidente di Divisione e comprende il Presidente uscente e 5 consiglieri eletti dai Soci della Divisione.</p> <p>Il Consiglio Direttivo può cooptare a pieno titolo fino a 3 Soci operanti in settori non rappresentati nel direttivo eletto. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo della Divisione è presieduto dal Presidente di Divisione e comprende il Presidente uscente, 5 consiglieri eletti dai Soci della Divisione, e il consigliere del Gruppo Giovani in carica ai sensi del Regolamento interno del Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana.</p> <p>In occasione della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo eletto, il Presidente procede alla nomina di un Vice-Presidente, di un Tesoriere e di un Segretario, individuati tra i consiglieri eletti ed il Past-President (quest'ultimo idoneo solo per gli ultimi due ruoli).</p> <p>Il Consiglio Direttivo neoeletto può cooptare a pieno titolo fino a 3 Soci operanti in settori non rappresentati nel direttivo eletto. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.</p>

#### Articolo 8.8

Versione corrente	Nuova versione
<p>L'elezione del Presidente della Divisione e dei consiglieri avviene per via telematica. La commissione scrutatrice viene designata dal Consiglio Direttivo della Divisione. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e iniziano</p>	<p>L'elezione del Presidente della Divisione e dei consiglieri avviene per via telematica. Il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono</p>

<p>il 1° gennaio. I consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi; possono continuare a far parte del Consiglio Direttivo per un ulteriore triennio solo in caso di elezione a Presidente.</p> <p>Il Presidente non è immediatamente rieleggibile, permane per un triennio nel Consiglio Direttivo in qualità di Presidente uscente.</p> <p>Il periodo di carica nel Consiglio Direttivo costituente non viene computato al fine della rielezione.</p> <p>I membri del Consiglio Direttivo di una Divisione non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo di altre Divisioni.</p> <p>Il Presidente di Divisione che venga chiamato come tale a far parte del Comitato Scientifico di un Congresso della Società Chimica Italiana vi permane fino alla conclusione del Congresso stesso.</p> <p>La carica di Presidente di Divisione è incompatibile con la carica di Presidente di altro Organo Periferico o di Coordinatore di Gruppo Interdivisionale.</p>	<p>presentate le candidature per le cariche sociali. La commissione scrutatrice viene designata dal Consiglio Direttivo della Divisione. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e iniziano il 1° gennaio. I consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi; possono continuare a far parte del Consiglio Direttivo per un ulteriore triennio solo in caso di elezione a Presidente.</p> <p>Il Presidente non è immediatamente rieleggibile, permane per un triennio nel Consiglio Direttivo in qualità di Presidente uscente.</p> <p>Il periodo di carica nel Consiglio Direttivo costituente non viene computato al fine della rielezione.</p> <p>I membri del Consiglio Direttivo di una Divisione non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo di altre Divisioni.</p> <p>Il Presidente di Divisione che venga chiamato come tale a far parte del Comitato Scientifico di un Congresso della Società Chimica Italiana vi permane fino alla conclusione del Congresso stesso.</p> <p>La carica di Presidente di Divisione è incompatibile con la carica di Presidente di altro Organo Periferico o di Coordinatore di Gruppo Interdivisionale.</p>
--	---

### Articolo 9.3

Versione corrente	Nuova versione
<p>I Presidenti delle Divisioni proponenti devono sottoporre la richiesta di costituzione al Presidente della Società Chimica Italiana allegando una relazione esplicativa degli scopi che il Gruppo si prefigge, un elenco dei Soci proponenti con le firme relative e la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione in merito alla costituzione del Gruppo. Sono richieste, complessivamente, almeno 50 adesioni.</p>	<p>I Presidenti delle Divisioni proponenti devono sottoporre la richiesta di costituzione al Presidente della Società Chimica Italiana allegando una relazione esplicativa degli scopi che il Gruppo si prefigge, un elenco dei Soci proponenti con le firme relative e la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione in merito alla costituzione del Gruppo. Sono richieste, complessivamente, almeno 75 adesioni, con almeno due Divisioni proponenti rappresentate da almeno 25 soci effettivi ciascuna.</p>

### Articolo 9.6

Versione corrente	Nuova versione
<p>Il Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale è costituito dal Coordinatore, da 5 Consiglieri e dal Presidente della Divisione di afferenza amministrativa o suo delegato.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale è costituito dal Coordinatore, da 5 Consiglieri e dal Presidente della Divisione di afferenza amministrativa o suo delegato.</p>

	<p>In occasione della riunione di insediamento del Consiglio Direttivo, il Coordinatore procede alla nomina di un Vice-Coordinatore tra i Consiglieri eletti.</p> <p>Qualora un consigliere cessi per qualsiasi motivo dalla sua funzione, viene surrogato dal primo dei non eletti. In caso di cessazione del Coordinatore, subentra il vice-Coordinatore. Qualora la durata delle cariche surrogate sia inferiore ai 18 mesi, il periodo non viene computato ai fini della non rieleggibilità.</p>
--	--

### Articolo 9.8

Versione corrente	Nuova versione
<p>Il Gruppo Interdivisionale ha la durata di tre anni. Il Coordinatore, cinque mesi prima della scadenza, può presentare motivata richiesta di rinnovo al Presidente della Società Chimica Italiana. Il Coordinatore non è immediatamente rieleggibile. I membri del Consiglio Direttivo sono immediatamente rieleggibili una sola volta.</p>	<p>Il Gruppo Interdivisionale ha la durata di tre anni. Il Coordinatore, cinque mesi prima della scadenza, può presentare motivata richiesta di rinnovo al Presidente della Società Chimica Italiana. La richiesta di rinnovo deve includere l'elenco dettagliato delle iniziative curate dal Gruppo Interdivisionale durante il triennio. Costituisce requisito necessario alla presentazione della richiesta di rinnovo il fatto che il Gruppo abbia soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) disporre di un numero minimo di soci pari a 75 (in almeno uno dei due anni solari che precedono quello in cui viene presentata la richiesta di rinnovo);</li> <li>b) almeno due diverse Divisioni devono essere rappresentate da un numero minimo di 25 soci effettivi nell'elenco dei soci iscritti al Gruppo (per almeno uno dei due anni solari che precedono quello in cui viene presentata la richiesta di rinnovo).</li> </ul> <p>Il Coordinatore non è immediatamente rieleggibile. I membri del Consiglio Direttivo sono immediatamente rieleggibili una sola volta.</p>

### Articolo 13.2

Versione corrente	Nuova versione
<p>Le proposte di modifica corredate del parere delle Assemblee di Sezione devono essere approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei 2/3 dei presenti di persona o per delega.</p>	<p>Le proposte di modifica vagliate dal Consiglio Centrale vengono immediatamente trasmesse dal Presidente della Società Chimica Italiana (o suo delegato) ai Presidenti di Sezione, chiedendo loro di condividerle coi soci della Sezione in un'Assemblea di Sezione. Entro 60 giorni di calendario dall'Assemblea di Sezione, il Presidente di Sezione dovrà trasmettere per</p>

	<p>iscritto al Presidente delle Società Chimica Italiana le eventuali proposte migliorative emerse durante il sopraindicato momento di confronto con la comunità locale. Le proposte di modifica verranno valutate in occasione della successiva seduta del Consiglio Centrale, che formulerà il testo finale della proposta di modifica del regolamento generale. Ogni proposta di modifica verrà presentata in occasione della successiva Assemblea Generale, e sarà considerata accolta se votata a favore dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti di persona o per delega.</p>
--	---